

Avv. Francesca Fontanesi
P.zza Trento e Trieste n. 2 – 40137 Bologna
Tel. 0510828270 – Fax 0510517389
francesca.fontanesi@ordineavvocatibopec.it

Avv. Fulvia Ventura
Via dell'Indipendenza n. 67 – 40121 Bologna
Tel. e Fax 0514984609
fulviaventura@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DI RIMINI

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E SS. DEL D.LGS. 12/01/2019 N. 14 E SS.MM.

nell'interesse del **SIG. MAURIZIO GEMMANI**, nato a Rimini (RN) il 6/3/1970 (C.F. GMMMRZ70C06H294B) e ivi residente in Via Resia n. 7, (**doc. 1**), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata al presente atto, dalle sottoscritte Avv. Fulvia Ventura (C.F. VNTFLV81M67A944G, pec: fulviaventura@ordineavvocatibopec.it) e Avv. Francesca Fontanesi (C.F. FNTFNC66E64H223D, pec: francesca.fontanesi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima, sito in Bologna, c.a.p. 40121, Via dell'Indipendenza n. 67,

CON L'AUSILIO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELLA ROMAGNA (DI SEGUITO "OCC"), nella persona del Gestore della Crisi Dott. Attilio Bettinelli.

*** **

1. PREMESSA

In accoglimento dell'istanza depositata dal Sig. Maurizio Gemmani per la nomina di un Gestore ai fini dell'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'Organismo di Composizione della Crisi della Romagna (di seguito OCC), in data 16.10.2023 nominava quale Gestore della crisi il Dott. Attilio Bettinelli, il quali accettava l'incarico in data 17.10.2023.

Nel corso dell'istruttoria svolta congiuntamente con il Gestore è stata consegnata tutta la documentazione utile alla ricostruzione della situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

Successivamente il professionista nominato ha provveduto alla redazione della relazione di cui all'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi C.C.I.I.), qui allegata (**doc. 2**).



2. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Sussistono nel caso di specie i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso alla procedura individuata.

Il Sig. Gemmani infatti:

(i) è consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Il ricorrente infatti è persona fisica non in esercizio d'impresa, né ha mai svolto attività imprenditoriale. Ha sempre svolto attività di lavoro dipendente (**doc. 3**) e la sua esposizione debitoria deriva quasi esclusivamente da finanziamenti sottoscritti per esigenze familiari.

(ii) risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), C.C.I.I., ossia *“in uno stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;

(iii) non ha beneficiato della esdebitazione, né nei cinque anni precedenti, né mai;

(iv) non ha utilizzato, nemmeno in vigenza della L. 3/2012 alcuno degli strumenti (piano, accordo o liquidazione) di definizione previsti (doc. 4);

(v) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come sarà dettagliatamente esposto *infra*.

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E L'ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.

La storia del sovraindebitamento del Sig. Gemmani è riconducibile al comune caso del consumatore che ricorre a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, ovvero rinegozia successivamente anche più volte precedenti finanziamenti, allo scopo di onorare debiti già contratti.

Il ricorrente convive dal 2006 con la Signora Simona Giuliani, con la quale si è sposato nel 2011.

Entrambi hanno sempre lavorato come dipendenti: il Sig. Gemmani è impiegato dal 2000 presso Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c., con la attuale mansione di capo reparto salumi e una retribuzione mensile ad oggi di circa € 1.550,00 per 13 mensilità (**doc. 5**); la moglie lavora part-time dal 1997 come assistente di poltrona in uno studio dentistico, percependo uno stipendio mensile ad oggi di circa € 950,00.

Vivono in un appartamento condotto in locazione in forza di contratto sottoscritto in data 1.6.2014, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini serie 3T al n. 003215, per il quale pagano un canone mensile di € 600,00.



I primi problemi di liquidità si sono presentati a seguito della nascita del figlio Fabio, avvenuta nel 2009. Il Sig. Gemmani all'epoca percepiva uno stipendio di circa € 1.350,00. Oltre al fisiologico aumento delle spese familiari, i genitori, non essendo entrati in graduatoria nell'asilo nido comunale, sono stati costretti ad iscrivere il bambino ad un asilo nido privato, pagando per 3 anni € 300,00 al mese.

Di lì a poco la suocera del ricorrente ha cominciato ad avere problemi di salute, nel 2015 ha ricevuto una diagnosi neurologica di compromissione cognitiva lieve, poi sfociata nella malattia di Alzheimer, per la quale è in carico da anni presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze della ASL di Rimini (**doc. 6**). Visto che la signora non è più autosufficiente e non è in grado di coprire i costi della necessaria assistenza con la propria pensione, la moglie del ricorrente contribuisce alle spese di mantenimento della madre con il proprio stipendio, già di per sé irrisorio.

Gli stipendi del Sig. Gemmani e della moglie non bastano a coprire le spese e nel corso degli anni il ricorrente si vede pertanto costretto a ricorrere alla finanza esterna, estinguendo e rinegoziando finanziamenti con il proprio istituto di credito, Unicredit Banca S.p.A.. Il susseguirsi di finanziamenti utilizzati per estinguerne di pregressi è documentalmente dimostrato anche dalle risultanze del CRIF (allegate alla relazione del Gestore).

Anche da ultimo, nel giugno del 2017, il Sig. Gemmani sottoscrive con Unicredit Banca S.p.A. un finanziamento di € 40.120,00, da restituire in 10 anni tramite 120 rate mensili da € 465,83, per l'importo complessivo di € 55.899,60 (**doc. 7**), utilizzato per estinguere precedenti finanziamenti sempre con il medesimo istituto di credito.

Tuttavia, considerate le spese familiari, riesce faticosamente a sostenere il pagamento delle rate.

Pertanto, a ottobre 2017 e aprile 2018, sottoscrive due ulteriori piccoli finanziamenti con Unicredit Banca S.p.A., entrambi estinti anticipatamente tramite la sottoscrizione di due nuovi finanziamenti con il medesimo istituto nell'ottobre 2019, con la promessa di condizioni più vantaggiose: uno di € 4.251,00 da restituire in 120 rate mensili da € 35,42 (**doc. 8**) e uno di € 10.441,88 da restituire in 120 rate mensili da € 108,22 per complessivi € 12.986,40 (**doc. 9**).

Ad aprile del 2019, in ragione di condizioni agevolate, aveva già sottoscritto con Finitalia S.p.A. un finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio, di complessivi € 5.000 da restituire in 48 rate mensili da € 117,31 (**doc. 10**), che si è concluso a naturale scadenza nel mese di giugno u.s. ed è stato integralmente rimborsato.

Pur faticosamente, e nonostante la cessione del quinto gravante sullo stipendio, il Sig. Gemmani nel tempo è sempre riuscito ad essere in regola con il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere.

Nel 2020, tuttavia, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla chiusura temporanea dello studio dentistico dove era occupata la moglie del ricorrente, con ovvie ripercussioni sull'apporto economico della stessa al ménage familiare.



Tale circostanza ha fatto crollare il già precario equilibrio economico del nucleo familiare, che si è trovato di fatto impossibilitato a sostenere le rateazioni in essere.

Pertanto, nel 2022 Kruk Investimenti s.r.l., quale cessionaria di Unicredit S.p.A., ha azionato ricorso monitorio nei confronti del Sig. Gemmani, ottenendo l'emissione da parte del Tribunale di Rimini del D.I. n. 892/2022 per la somma capitale di € 52.696,00, oltre interessi e spese di procedura (**doc. 11**).

A seguito di notifica di atto di precetto per la complessiva somma di € 58.531,97 (**doc. 12**), Kruk Investimenti s.r.l. ha poi proceduto ad esecuzione forzata, notificando atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro del Sig. Gemmani (**doc. 13**).

Il procedimento è stato iscritto a ruolo e pende avanti al Tribunale di Rimini sub R.G.N. 372/2023, con udienza ex art. 547 c.p.c. fissata al 18.12. p.v.

Si specifica altresì che il Sig. Gemmani, in ragione della cessione del quinto, prima, e del pignoramento, poi, è costretto da mesi a chiedere acconti sullo stipendio per poter garantire il mantenimento della propria famiglia.

In conclusione, ad oggi, in assenza di patrimonio liquidabile e con una retribuzione mensile di circa € 1.550,00, sulla quale grava dal mese di aprile la trattenuta di 1/5 di circa € 330,00, e con un monte debiti di oltre € 60.000,00, è evidente che il Sig. Gemmani si trovi in uno stato di sovraindebitamento, essendo definitivamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Alla luce di quanto rappresentato, è altresì evidente che il ricorrente non ha assunto obbligazioni in maniera sconsiderata, né ha fatto ricorso al credito per spese voluttuarie, ma al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, divenute nel tempo più onerose in conseguenza della nascita del figlio e di sfortunate vicissitudini personali.

Nel caso di specie, dunque, **non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.I., non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del ricorrente.**

Il Sig. Gemmani infatti è stato più volte costretto al ricorso alla finanza esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese imposte dalla vita familiare.

I finanziamenti erano spesso utilizzati per chiudere o rinegoziare precedenti finanziamenti, nel tentativo di abbassare le rate mensili, che andavano via via aumentando, allungando i tempi di rimborso o sfruttando nuove condizioni di prestito che venivano millantate dalle varie finanziarie come più vantaggiose.

Il risultato è stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anziché dare respiro al Sig. Gemmani, hanno solo aggravato ulteriormente la sua esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità del ricorrente di onorare i pagamenti mensili.



L'esposizione debitoria che è nel tempo lievitata non può pertanto addebitarsi a comportamenti improvvidi del ricorrente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di onorare i debiti già contratti e nel contempo garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Dall'analisi della debitoria e dei movimenti bancari del Sig. Gemmani non risultano infatti spese di carattere voluttuario o per scopi diversi dal soddisfacimento delle ordinarie necessità della vita familiare.

Pertanto, anche nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di colpa in capo al ricorrente, dovrebbe semmai reputarsi una colpa lieve, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito non sempre proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: colpa che non è più ostativa all'omologa del piano del consumatore se non connotata da gravità (vedasi, sulla novella normativa del 2020 recepita dal C.C.I.I., Trib. Forlì 7.05.2021; in senso analogo, sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologa del piano Trib. Napoli Nord 21.04.2021).

Sul punto, peraltro, valga rilevare che l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava principalmente sul finanziatore, il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro. Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, finanche ad assorbirli del tutto: "Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] **Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordinaria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza"** (ex multis Trib. Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023).

4. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI E ATTI DI DISPOSIZIONE NEL QUINQUENNIO

Il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al Gestore della crisi, non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, né subito azioni ex art. 2901 C.C. o impugnazioni di atti inerenti la disposizione del patrimonio (**doc. 14**).

5. ELENCO CREDITORI E POSTE PASSIVE E SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL RICORRENTE

Gli unici creditori del Sig. Gemmani sono: Kruk Investimenti s.r.l.; Agenzia Entrate Riscossione,



per esigui importi arretrati a titolo di tassa automobilistica vantati dalla Regione Emilia Romagna; Sorit S.p.A. e il Comune di Rimini per sanzioni al codice della strada e TARI.

Non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

5.1. A ELENCO CREDITORI E POSTE PASSIVE.

1. KRUK INVESTIMENTI S.R.L., quale cessionaria di Unicredit S.p.A., creditrice dei seguenti importi: € 58.531,97, quale importo precettato, oltre a spese di notifica del precetto, per € 14,82 e spese per notifica e iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi, per € 183,89, per complessivi € 58.730,68, oltre ai compensi per la procedura esecutiva che saranno eventualmente liquidati dal G.E.
 2. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, per Regione Emilia Romagna, creditrice per importi dovuti a titolo di tassa automobilistica;
 3. COMUNE DI RIMINI, per TARI anni 2021 e 2022, per complessivi € 604,00, come precisato al Gestore;
 3. SORIT S.P.A., per il Comune di Rimini, creditore a titoli di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e per TARI 2019, come precisato al Gestore;
- Si depositano *sub* **doc. 15** le cartelle trasmesse da Agenzia Entrate Riscossione.

PROSPETTO RELATIVO AL PASSIVO

Creditore	Credito originario
Creditori privilegiati	
Agenzia Entrate Riscossione (per Regione Emilia Romagna)	€ 1.002,34
Comune di Rimini	€ 604,00
SORIT S.P.A. (per il Comune di Rimini)	€ 393,00
Totale	€ 1.999,34
Creditori chirografari	
Kruk Investimenti s.r.l.	€ 58.730,68



Agenzia Entrate Riscossione (per Regione Emilia Romagna e per crediti propri per aggio e riscossione)	€ 360,19
SORIT S.P.A. (per il Comune di Rimini)	€ 257,54
Totale	€ 59.348,41
Totale complessivo	€ 61.347,75

5.2. REDDITO E PATRIMONIO DEL SIG. MAURIZIO GEMMANI

Il sig. Gemmani, come si evince dalla visura catastale nazionale per soggetto (**doc. 16**) e dalla visura ipotecaria in atti (**doc. 17**), non risulta intestatario di beni immobili.

Vive assieme alla moglie e al figlio (**doc. 18**) in un immobile sito in Rimini, via Resia n. 7, condotto in locazione in forza di contratto stipulato in data 1.6.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini serie 3T al n. 003215, per il quale pagano un canone mensile di € 600,00 (**doc. 19**).

Come risulta dalla visura al PRA (**doc. 20**), è proprietario del veicolo Volkswagen Golf targato BR438JR, acquistata nel 2001, con una attuale percorrenza di 95.000 km, nonché del veicolo SMART targato EK752HF, acquistata nel 2011, con una attuale percorrenza di 130.000 km. Questa autovettura è utilizzata esclusivamente dalla moglie ed è stata intestata al marito unicamente per un risparmio a fini assicurativi.

Il ricorrente non è proprietario di altri beni mobili, ma solo di pochi effetti personali, destinati all'utilizzo quotidiano e per lo più impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c., ovvero di beni di uso comune e destinati comunque alla vita quotidiana del debitore dal valore commerciale prossimo allo zero, la cui liquidazione (anche forzata) risulterebbe antieconomica per i creditori.

E' intestatario del seguente conto corrente:

- conto BPER Banca S.p.A. (già UNIPOL Banca S.p.A.) n. 000035138302 con saldo al 30.11.2023 di € 43,30 (**doc. 21**).

Era altresì intestatario di un conto corrente Credit Agricole, cointestato con la moglie, estinto in data 5.1.2023, come confermato dalle risultanze dell'anagrafe tributaria.

Per quanto concerne le capacità reddituali, si rappresenta che il Sig. Gemmani è dipendente dal 2000 presso Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c., con sede in



Rimini, Via Castelfidardo n. 15/21, con la attuale mansione di capo reparto salumi e una retribuzione mensile di circa € 1.550,00 (sulla quale ad oggi grava tuttavia il predetto pignoramento presso terzi azionato da Kruk Investimenti s.r.l.) per tredici mensilità (**doc. 22**).

Si allegano le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni, da cui risulta un reddito lordo pari ad € 24.749,28 per l'anno 2020 (**doc. 23**), € 27.272,31 per l'anno 2021 (**doc. 24**) ed € 28.138,48 per l'anno 2022 (**doc. 25**), oltre alla dichiarazione del Sig. Gemmani circa la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per assenza dei presupposti di legge (**doc. 26**).

6. SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il Sig. Gemmani vive assieme alla moglie e al figlio di anni 14 (cfr. doc. 18).

Le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono specificate nel prospetto che segue:

Locazione	€ 600,00
Spese condominiali	€ 20,00
Utenze luce	€ 42,00
Utenza gas	€ 90,00
Rete wi-fi e cellulare	€ 50,00
Utenze acqua	€ 58,00
Tassa rifiuti	€ 25,00
Animale domestico (gatto)	€ 50,00
Spese alimentari	€ 600,00
Assicurazioni auto	€ 80,00
Bolli auto	€ 30,00
Tagliando + stima carburante	€ 300,00
Spese mediche	€ 60,00
Vestiario	€ 250,00
Spese scolastiche figlio	€ 70,00



Totale necessità personali di vita per mese	€ 2.325,00
--	-------------------

Considerata la sproporzione tra i redditi del Sig. Gemmani e quelli della moglie, che percepisce uno stipendio mensile di circa € 950,00 (**doc. 27**), le spese di mantenimento del nucleo familiare possono ritenersi gravanti sugli stessi, rispettivamente, nella misura del 60% e 40%, e quindi a carico del Sig. Gemmani per € 1.395,00 mensili.

Quanto indicato dal ricorrente relativamente alla somma mensile necessaria per il sostentamento del proprio nucleo familiare è da ritenersi congruo, essendo molto inferiore a quanto indicato dai parametri ISTAT pubblicati nel 2022, che hanno calcolato in € 2.946,07 la spesa media mensile per i consumi di una famiglia di 2 persone con un figlio.

7. LA DECLARATORIA DI SOSPENSIONE ED INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Lo stipendio del ricorrente, come detto, risulta gravato da un **pignoramento presso terzi promosso da Kruk Investimenti s.r.l. pendente innanzi al Tribunale di Rimini sub R.G.N. 372/2023, con udienza di assegnazione fissata al 18.12.2023**, in ragione del quale il Sig. Gemmani subisce una trattenuta di oltre € 320,00 mensili.

Trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione, anche laddove intervenuta, non avrebbe esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri: *“di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso (rectius della sentenza da parte del Tribunale), da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270 co. 5 CCII all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale”* (Tribunale di Bologna - Sentenza n. 34/2023 pubblicata il 01.03.2023 sub R.G. 1-1/2022 PU in materia di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – estensore Dott.ssa Rimondini; in senso conforme, *ex multis*, Tribunale di Bologna Sentenza n. 57/2023 pubblicata il 26.04.2023 sub R.G. 15-1/2022 P.U. – estensore Dott. Florini).

In tal senso, sempre nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. C.C.I.I., si è altresì espresso il Tribunale di Rimini con sentenza n. 297/2023 pubblicata il 21.04.2023 sub R.G. n. 28-1/2022.

Con riferimento al fallimento, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *“In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione,*



che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo". (Cass. 2016/1227).

Tali principi possono applicarsi anche al presente procedimento, avendo la suprema Corte valorizzato in più occasioni – nel vigore della legge fallimentare – la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (*“sebbene la L. 3/2012 non contenga un esplicito richiamo all'art 55 co. 2 legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura, deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza c.d. Civile”* (cfr. Cass. Sez I, 17834/2019).

Anche in questa procedura concorsuale deve prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, valorizzato dal C.C.I.I., piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura. I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore, in esecuzione della eventuale assegnazione da parte del G.E., sarebbero quindi inefficaci.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e dedotto, al fine di una corretta applicazione del principio di parità di tutela dei creditori, **si chiede alla S.V. Ill.ma di dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi azionato contro Gemmani Maurizio con la procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Rimini sub R.G.N. 372/2023, della quale si chiede altresì l'immediata sospensione, ai sensi dell'art 70, quarto comma, C.C.I.I., in quanto la sua prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del piano.**

In ragione di tale richiesta di sospensione, si chiede ulteriormente che, dopo la definitività del provvedimento di omologa del presente Piano da parte del Tribunale di Rimini, le somme trattenute e accantonate dal datore di lavoro Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c. siano assegnate alla procedura di sovraindebitamento, affinché il Gestore e/o il ricorrente possa con tali somme pagare le spese legali eventualmente liquidate in favore del creditore procedente nella



procedura esecutiva e destinare l'eccedenza al pagamento dei creditori concorsuali, come meglio esposto nella proposta di piano di cui al paragrafo seguente.

8. PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano proposto dal Sig. Gemmani, **la cui esecuzione è subordinata alla declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi azionato con la procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Rimini sub R.G.N. 372/2023**, prevede la corresponsione a favore dei creditori del complessivo importo di **€ 17.262,58**, di cui:

€ 15.000,00 derivante da finanza esterna messa a disposizione dal padre del ricorrente Sig. Ezio Gemmani, subordinatamente all'omologa del presente piano, tramite assegno circolare, in deposito presso gli scriventi legali, di cui si allega copia (**doc. 28**), unitamente a dichiarazione di impegno dallo stesso sottoscritta (**doc. 28 bis**);

€ 2.262,58 derivante dalle somme accantonate dal datore di lavoro Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c. a seguito della notifica del pignoramento presso terzi (**doc. 29**), svincolate a favore della procedura di sovraindebitamento a seguito di omologa.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Creditore	Credito originario	Importo offerto	% offerta
Spese in prededuzione			
Imposta di registro	€ 200,00	€ 200,00	100%
Compenso OCC	€ 2.401,60	€ 2.401,60	100%
Totale	€ 2.601,60	€ 2.601,60	100%
Creditori privilegiati			
Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.002,34	€ 1.002,34	100%



(per Regione Emilia Romagna)			
Comune di Rimini	€ 604,00	€ 604,00	100%
SORIT S.P.A. (per il Comune di Rimini)	€ 393,00	€ 393,00	100%
Totale	€ 1.999,34	€ 1.999,34	100%
Creditori chirografari			
Kruk Investimenti s.r.l.	€ 58.730,68	€ 12.529,85	21,33 %
Agenzia Entrate Riscossione (per Regione Emilia Romagna e per crediti propri per aggio e riscossione)	€ 360,19	€ 76,84	21,33 %
SORIT S.P.A. (per il Comune di Rimini)	€ 257,54	€ 54,94	21,33 %
Totale complessivo	€ 59.348,41	€ 12.661,64	21,33 %

Le spese di assistenza legale degli scriventi legali non graveranno sul passivo della procedura, in quanto sono integralmente corrisposte dal padre del ricorrente.

Il piano proposto dal Sg. Gemmani prevede il seguente timing di pagamenti:

- pagamento dell'imposta di registro a richiesta;
- pagamento dei compensi OCC in prededuzione entro 30 giorni dal decreto di omologa, tramite finanza esterna;
- pagamento dei creditori privilegiati al 100%, entro 60 giorni dal decreto di omologa, tramite la finanza propria del ricorrente derivante dalle somme accantonate dal datore di lavoro Euromarket G.E.A. Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & C s.n.c. a seguito



della notifica del pignoramento presso terzi, che saranno svincolate a favore della procedura di sovraindebitamento a seguito di omologa, pari, alla data del 29/11/2023, ad € 2.262,58;

- pagamento dei creditori chirografari, entro 60 giorni dal decreto di omologa, tramite la finanza interna residua e la finanza esterna.

9. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il piano oggi proposto risulta certamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano, infatti, prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari certamente superiore a quanto gli stessi ricaverebbero in caso di liquidazione.

Sul punto si rilevi quanto segue.

Nella procedura di liquidazione del patrimonio, il ricorrente potrebbe mettere a disposizione dei creditori una quota mensile della propria retribuzione eccedente la somma di € 1.395,00 mensili indicata al paragrafo 6 come necessaria per le spese del proprio mantenimento.

Posto che lo stipendio del Sig. Gemmani è pari a circa € 1.550,00 mensili, lo stesso, una volta dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi, potrebbe destinare ai creditori unicamente, e salvo spese necessarie ed impreviste, la somma di circa € 155,00 mensili.

Alla luce della recente entrata in vigore del C.C.I.I., che con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata non contiene indicazioni analoghe a quelle previste nella L. n. 3/2012, stabilendo soltanto che la procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, l'orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto afferma che *“se è vero che la procedura può proseguire finchè tutti i beni non sono liquidati e, nel caso di redditi futuri, fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che, qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dall'apertura della procedura”, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento* (crf. Trib. Verona, 20.09.2022; Tribunale di Bologna sentenze n. 94 del 27.09.2022 e n. 99 del 02.11.2022; in senso conforme Tribunale di Rimini sentenza 84/2023 pubblicata il 22/11/2023).

Nel caso di specie, pertanto, poiché la liquidazione del Sig. Gemmani sarebbe costituita unicamente dalla percezione del reddito da lavoro, l'acquisizione di quote di reddito in favore della procedura sarebbe possibile solo fino alla declaratoria di esdebitazione ex art. 282 C.C.I.I., ovvero decorsi tre anni dall'apertura della procedura.

L'attivo, dunque, in caso di liquidazione sarebbe così composto

€ 155,00 X 12 X 3 anni = € 5.580,00



oltre alla eventuale tredicesima € 1.550 X 3 anni= € 4.650,00 (se non lasciata nella disponibilità del ricorrente per spese impreviste)

e così complessivamente € 10.230,00

Inoltre, in caso di procedura di liquidazione, i costi necessari ai fini della acquisizione e successiva vendita delle autovetture sarebbero verosimilmente maggiori rispetto a quanto realizzabile dalla liquidazione delle stesse, rendendo così nullo il beneficio economico a favore dei creditori.

Oggi, unicamente grazie all'apporto di finanza esterna del padre del ricorrente, **viene offerto ai creditori il maggior importo di € 17.262,58.**

In conclusione, in mancanza di ulteriori beni del ricorrente liquidabili e suscettibili di utile realizzo, la differenza di attivo in favore della procedura nelle due ipotesi sarebbe la seguente:

		RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	LIQUIDAZIONE
TOTALE MASSA		€ 17.262,58	€ 10.230,00
ATTIVA			

Pertanto, soddisfatti i creditori privilegiati, che verrebbero comunque pagati integralmente in entrambe le ipotesi, il residuo da distribuire in favore dei creditori chirografari sarebbe di gran lunga superiore nell'ipotesi di piano del consumatore

La maggior soddisfazione dei creditori si realizzerebbe anche sotto il profilo temporale, posto che il presente piano prevede il pagamento di tutti i creditori entro 60 giorni dall'omologa.

*** **

Tanto premesso, il sig. Maurizio Gemmani, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi C.C.I.I.), Voglia:

IN VIA PRELIMINARE

- **sospendere immediatamente la procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Rimini sub R.G.E. N. 372/2023, con udienza fissata al 18.12.2023**, poiché la sua prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;



IN VIA PRINCIPALE

- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive;
- **omologare** il piano del consumatore come sopra formulato dal Sig. Maurizio Gemmani, previa declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Rimini sub R.G.E. N. 372/2023;
- disporre che dopo la definitività del provvedimento di omologa del presente Piano da parte del Tribunale di Rimini, le somme trattenute e accantonate dal datore di lavoro siano assegnate alla procedura di sovraindebitamento per le finalità indicate in ricorso.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- 1) carta d'identità e codice fiscale;
- 2) relazione particolareggiata OCC;
- 3) percorso lavoratore;
- 4) dichiarazione su mancato accesso alle procedure di sovraindebitamento;
- 5) dichiarazione del datore di lavoro;
- 6) documentazione malattia suocera;
- 7) finanziamento Unicredit Banca S.p.A. del 2017;
- 8) finanziamento Unicredit Banca S.p.A. del 2019;
- 9) secondo finanziamento Unicredit Banca S.p.A. del 2019;
- 10) finanziamento Finitalia S.P.A. del 2019;
- 11) decreto ingiuntivo KRUK;
- 12) atto di precetto KRUK;
- 13) atto di pignoramento presso terzi KRUK;
- 14) dichiarazione su atti dispositivi;
- 15) estratti ruolo ADER;
- 16) visure catastali;
- 17) visura ipotecaria;
- 18) certificato di residenza e stato di famiglia;
- 19) contratto di locazione;
- 20) visura PRA;
- 21) saldo conto corrente BPER al 30.11.2023;
- 22) ultime buste paga;
- 23) CU 2021;



- 24) CU 2022
- 25) CU 2023;
- 26) dichiarazione mancata presentazione dichiarazione dei redditi;
- 27) CU moglie ricorrente;
- 28) copia assegno circolare;
- 28 bis) dichiarazione impegno padre ricorrente;
- 29) dichiarazione datore di lavoro su somme accantonate.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che si provvede al deposito del contributo unificato nella misura di € 98,00.

Bologna, li 13/12/2023

Avv. Fulvia Ventura

Avv. Francesca Fontanesi

